

Deliberazione CDA n. 4 del 6/3/2013

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI MATTIE, LOCALITÀ CAMPOSORDO STIPULATO CON ATO-R IN DATA 27 APRILE 2006. PRESA D'ATTO SUBENTRO ACSEL SPA IN SEGUITO A FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON ARFORMA SPA. ADEGUAMENTO CONTRATTO. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- In data 27 aprile 2006 è stato stipulato tra ATO-R e ARFORMA SPA il contratto di servizio relativo alla progettazione, costruzione, gestione e post-gestione della discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Mattie, località Camposordo in seguito alla deliberazione dell'Assemblea ATO-R n. 13 del 27.04.2006. Tale contratto contiene la regolamentazione giuridico-economica dell'intero rapporto intercorrente tra le parti, delle obbligazioni e degli impegni connessi alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto in oggetto ed alle modalità di gestione del servizio, alle connesse garanzie, alla determinazione tariffaria coerente con le determinazioni di ATO-R sul governo del sistema di gestione integrata dei rifiuti e degli impianti, tali da attuare una gestione efficace ed efficiente.

CONSIDERATO CHE:

- In data 29 novembre 2012 con atto notarile Repertorio n.111551 è avvenuta la fusione per incorporazione, ex articolo 2502 codice civile, di ARFORMA S.p.A. in ACSEL S.p.A., quest'ultima società multiservizi interamente pubblica, composta e gestita "in house" da tutti i Comuni del bacino 15B, con l'effetto che quest'ultima ha assunto i diritti e gli obblighi della prima, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione, tra cui il rapporto contrattuale con ATO-R.
- In data 24/1/2013, ns prot. n. 5601 ACSEL S.p.A. ha comunicato ad ATO-R l'avvenuta fusione.

VISTO ed esaminato il citato rogito notarile e lo Statuto di ACSEL S.p.A., conservati agli atti, e ritenuto che ACSEL S.p.A. possieda i requisiti, quale gestione in house, per il subentro, in seguito alla fusione per incorporazione, nel contratto di servizio stipulato da ATO-R in data 27 aprile 2006 con ARFORMA spa.

DATO ATTO CHE il subentro di cui sopra non ha effetto novativo dell'affidamento, non comportando mutamento sostanziale dell'oggetto e del titolo del rapporto così come in capo ad ARFORMA S.p.A..

RITENUTO tuttavia di proporre all'Assemblea l'adeguamento del citato contratto di servizio al fine di recepire gli effetti dell'anzidetta fusione ed integrarlo con riguardo ad alcuni aspetti, come da schema allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto lo Statuto di ATO-R.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego	X	
Gianluigi Casotti	X	
Maurizio Rossi	X	
Giuseppe Massimino	X	

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 5


Favorevoli n. 5


Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della fusione per incorporazione, ex articolo 2502 codice civile, di ARFORMA S.p.A. in ACSEL S.p.A., quest'ultima società multiservizi interamente pubblica, composta e gestita "in house" da tutti i Comuni del bacino 15B, con l'effetto che quest'ultima ha assunto i diritti e gli obblighi della prima, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione, tra cui il rapporto contrattuale con ATO-R di cui al contratto di servizio stipulato in data 27 aprile 2006.
- 2) Di proporre all'Assemblea l'adeguamento del contratto di servizio di cui al precedente punto 1) al fine di recepire gli effetti dell'anzidetta fusione ed integrarlo con riguardo ad alcuni aspetti, come da schema allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.


Il Segretario
Dott. Mauro RENASSO


Il Presidente
Dott. Paolo FOIETTA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.


Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Federica CANUTO

CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E POST-GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI MATTIE, LOCALITÀ CAMPOSORDO.

Soggetto affidatario: SOCIETA' ACSEL S.p.A., Via Delle Chiuse, 21 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO), p.iva 08876820013

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di, in Torino, in una sala della sede dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti di Via Pio VII 9, avanti a me dottor Mauro Penasso, Segretario pro tempore del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io, Segretario, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi i Signori:

- Paolo Foietta, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito, anche, **ATO-R**), avente sede legale in Torino, via Pio VII n° 9, codice fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera dell'Assemblea n. del, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "A";
- Paolo Borbon, nato a Torino il 24/04/1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'infradescritta Società, che interviene al presente non in proprio ma in rappresentanza della SOCIETA' ACSEL S.p.A., con

sede in Sant'Ambrogio di Torino (TO), Via delle Chiuse, 21 – partita iva
08876820013 e numero di iscrizione nel registro delle imprese
TO1007315, capitale sociale Euro 120.000 interamente versati, con i
poteri per quanto infra in forza di deliberazione dell'Assemblea del
....., che in copia per estratto, certificata conforme è allegata al
presente atto, per farne parte sostanziale e integrante sotto la lettera
“B”,

(di seguito, anche, congiuntamente le **Parti**, e ciascuna di esse una **Parte**).

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io
Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al
quale

premettono che

1. la L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante “*Norme per la gestione
dei rifiuti*”, prevede:

i. all'articolo 8, comma 2, che “*L'attività di gestione dei rifiuti urbani è
realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base
territoriale provinciale.*”;

ii. all'articolo 9, comma 1, che “*La gestione dei servizi dei rifiuti urbani,
[...], avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di
ciascuna provincia piemontese.*”;

iii. all'articolo 10, comma 2, che “*negli ambiti territoriali ottimali sono
svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed
economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di
realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e
smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando*

l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma 13, D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”;

2. ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L.R. n. 24/02, l'Associazione d'Ambito ha il compito di:

“i. provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;

ii. provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;

iii. fornire ai consorzi di bacino appartenenti all'ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all'articolo 8, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell'istituzione della tariffa”;

3. ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 cit., *“l'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuare nell'ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni”;*

4. l'articolo 203 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 152/2006 prevede il contenuto essenziale del contratto di servizio;

5. l'articolo 203 comma 3 del d.lgs. n. 152 cit prevede che *“Le Autorità d'Ambito elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello*

gestionale e organizzativo”;

6. l'articolo II della convenzione istitutiva di ATO-R prevede che ATO-R assicura l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito e definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'articolo 117 TUEL;

7. l'articolo 117 TUEL prevede che le tariffe dei servizi pubblici devono essere definite in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione;

8. il D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che è ad oggi la norma nazionale di riferimento per quanto riguarda la gestione post-operativa delle discariche, dispone, tra l'altro, all'articolo 8 lett. m), che il piano finanziario della discarica deve prevedere che *“tutti i costi ... stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale ...”* ;

9. Con Deliberazione n. 13 del 27.04.2006 l'Assemblea di ATO-R ha affidato alla società ARFORMA S.p.A., società interamente pubblica, composta e gestita *“in house”* da tutti i Comuni del bacino 15B, la gestione della discarica sita nel Comune di Mattie, località Camposordo e in data 27 aprile 2006 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio oggi in vigore.

10. Il Lotto 1 della discarica di cui al punto precedente viene coltivato dal dicembre 1987 al novembre 1993 su una superficie di oltre 36.000 m² e per un volume complessivo di 300.000 m³. Il Lotto 2 viene coltivato

ALLEGATO A

dal luglio 1993 al gennaio 2002 su una superficie di circa 23.000 m² per una volumetria di 230.000 m³ con un fermo del conferimento tra il luglio 2000 ed il gennaio 2002. Il Lotto 3 (381.171 m³ su una superficie di 30.000 m²) viene autorizzato con DGP 41-91886/1999 del 26/05/1999 ed inizia ad essere costruito nello stesso anno. ARFORMA S.p.A. ha ottenuto in marzo 2008 (D.D.S.G.R.B. n.81-24161/2008) l'autorizzazione per una sopraelevazione del Lotto 3 di 69.000 m³. In settembre 2012 ARFORMA S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione per il progetto di rimodellamento della discarica di Mattie per una volumetria di 20.500 m³. Il progetto è stato escluso dalla fase di VIA ed è stato successivamente autorizzato con D.D.S.G.R.B. n°209-32291 del 7/08/2012 (di seguito, anche, **l'Autorizzazione**)

11. L'Autorizzazione prevede, tra l'altro che *“le modalità di chiusura e di gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata della fase di gestione post-operativa non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie”* e detta, all'Allegato F, le prescrizioni relative.

12. con Deliberazione n. 28 del 16-12-2008 ATO-R ha approvato il “Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014” - P.d.A, contenente, tra l'altro, la programmazione dei flussi di rifiuto residuo e di rifiuto organico agli impianti per il periodo di vigenza del documento, le forme

di gestione degli impianti, le indicazioni tariffarie per gli impianti. Il documento "Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014" - P.d.A è aggiornato almeno annualmente e stabilisce, tra l'altro, i flussi di rifiuti da smaltire nella discarica sita nel Comune di Mattie e la Tariffa Massima di Smaltimento applicabile anche a questa.

13. In data 29 novembre 2012 con atto notarile Repertorio n. 111551 è avvenuta la fusione per incorporazione, ex articolo 2502 codice civile, di ARFORMA S.p.A. in ACSEL S.p.A., società multiservizi interamente pubblica, composta e gestita "in house" da tutti i Comuni del bacino 15B, con l'effetto che quest'ultima ha assunto i diritti e gli obblighi della prima, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione, tra cui il rapporto contrattuale con ATO-R. Pertanto, l'Assemblea di ATO-R, con deliberazione n....del..... ha preso atto degli effetti dell'anzidetta fusione ed ha stabilito di recepirli nel presente Contratto di Servizio.

14. il rapporto intercorrente tra ATO-R e ACSEL S.p.A. mediante il presente Contratto è rapporto di durata e, pertanto, anche al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ovvero di adeguare i rapporti alla legislazione di tempo in tempo vigente, le Parti manifestano l'interesse a integrare e/o modificare il presente Contratto di Servizio con successivi atti;

15. l'impianto, ove non realizzato e/o gestito nel più stretto ossequio delle disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza ambientale, rende il servizio in via del tutto potenziale suscettibile di arrecare "danno ambientale" ai sensi dell'articolo 300 del d.lgs. n. 152/2006;

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

1. Premesse.

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione nonché strumento di interpretazione della medesima ai sensi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

2. Forma di gestione e oggetto

2.1. Il presente Contratto di Servizio (di seguito, anche, il **Contratto**) recepisce, alla luce di quanto descritto in premessa, l'affidamento in via esclusiva ad ACSEL S.p.A., in seguito alla fusione per incorporazione con ARFORMA S.p.A., della discarica sita nel Comune di Mattie località Camposordo (di seguito, anche l'**Impianto**) e del relativo servizio di smaltimento (di seguito, anche complessivamente il **Servizio**) di cui al contratto di servizio stipulato in data 27 aprile 2006 ed integra lo stesso con riguardo ad alcuni aspetti.

2.2. Le Parti concordano e si danno atto che il presente Contratto non ha effetto novativo dell'affidamento, non comportando mutamento sostanziale dell'oggetto e del titolo del rapporto così come risultante dal contratto di servizio stipulato in data 27 aprile 2006.

2.2. ACSEL S.p.A., è società gestita "in house" in conformità alla normativa vigente e come tale può essere beneficiaria dell'affidamento di cui al presente Contratto.

2.3. L'affidamento di cui al presente Contratto è condizionato al permanere dei presupposti in capo a ACSEL S.p.A. quale gestione "in house" ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente.

2.3. Nel caso venga meno anche solo uno dei presupposti previsti

dalla normativa vigente sopracitata, l'ATO-R provvede a contestare il fatto e a chiedere il ripristino delle condizioni di affidamento entro un termine definito, non minore di 180 giorni. Qualora, alla scadenza, le condizioni non siano state ripristinate senza giustificato motivo, l'ATO-R pronuncia la decadenza dell'affidamento.

2.4. ACSEL S.p.A. gestisce il Servizio, alle condizioni indicate nel presente Contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, alla L.R. Piemonte n. 24/2002, al D.lgs. 36/2003 nonché alla legislazione ambientale di tempo in tempo vigente.

2.5. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del presente Contratto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernenti il settore dei servizi pubblici locali o della gestione dei rifiuti, l'ATO-R ha facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere di ACSEL S.p.A., di adeguare il contenuto del presente Contratto apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

3. Finalità

3.1. Con il presente Contratto, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 203, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 ed in seguito alla fusione per incorporazione descritta in premessa, le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti alla gestione del Servizio, fissando i reciproci diritti e obblighi.

3.2. Il presente Contratto regola l'utilizzo dell'impianto per le esigenze di smaltimento dell'ambito territoriale al fine della

salvaguardia degli interessi primari della gestione.

3.3. Inoltre, con il presente Contratto le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti alla post-gestione dell'Impianto, fissando i reciproci diritti e obblighi.

4. Durata del Contratto e post-gestione

4.1. La durata del presente Contratto si intende a decorrere dalla sottoscrizione sino allo scadere del periodo di post-gestione fissato dalla normativa di tempo in tempo vigente ed in ogni caso non potrà essere inferiore ad anni 31.

4.2. Il termine di durata del presente Contratto potrà essere modificato con successive appendici integrative ove fosse necessario al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione e le esigenze di smaltimento dell'ambito lo richiedessero.

CAPO I - Fase di gestione

5. Definizione

5.1. Le Parti danno atto che per fase di gestione intendono in termini temporali, ai sensi del D.lgs 36/2003, tutte le operazioni di coltivazione dell'Impianto e di chiusura dello stesso.

6. Svolgimento del Servizio

6.1. ACSEL S.p.A. si impegna a gestire l'Impianto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dagli atti delle competenti autorità.

6.2. ACSEL S.p.A. si impegna a svolgere il Servizio conformemente agli indirizzi dettati da ATO-R attraverso il Piano d'Ambito approvato da ATO-R con Deliberazione n. 28 del 16-12-2008 e successive modifiche

(di seguito, anche il **Piano d'Ambito** o **PDA**), con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da smaltire, ai flussi degli stessi, all'osservanza della Tariffa Massima di Smaltimento di cui al successivo articolo 12.2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.1.

6.3. In particolare, ACSEL S.p.A. si impegna a svolgere il Servizio a favore dei soggetti come individuati nel Piano d'Ambito (di seguito, anche **Conferenti**), stipulando con gli stessi apposito Contratto di Conferimento che recepisca le previsioni del Piano d'Ambito relative agli obblighi di conferimento, contenga gli elementi necessari per garantire il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui al successivo articolo 11.2 ed il rispetto della Tariffa Massima di Smaltimento di cui al successivo articolo 12.2, preveda le relative garanzie e responsabilità gravanti su entrambe le parti ed, in generale, contenga la disciplina dei rapporti tra le parti. A tal fine ACSEL S.p.A. trasmette la bozza di Contratto di Conferimento e delle sue successive eventuali modifiche all'ATO-R che provvede a verificarne, nei limiti delle proprie competenze, la conformità delle previsioni alle disposizioni del presente Contratto ed ai contenuti del Piano d'Ambito, trasmettendo a ACSEL S.p.A. le proprie osservazioni entro e non oltre 45 giorni dalla trasmissione.

6.4. L'ATO-R esercita il controllo sulla gestione del Servizio per verificare il rispetto delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito e valutare l'andamento economico finanziario della gestione anche ai fini del Corrispettivo di Conferimento di cui al successivo articolo 12. A tal fine, ACSEL S.p.A. presta tutta la collaborazione necessaria e

comunica tutte le informazioni attinenti la costruzione dell'Impianto e la gestione del Servizio.

6.5. ATO-R, ai fini che precedono, fa quanto di propria competenza per assicurare il rispetto delle previsioni del Piano d'Ambito da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di una organizzazione del sistema stesso ispirata ai principi di efficienza ed economicità.

6.6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

7. Eventuali attività ulteriori

7.1. Ove consentito dalla legge, è facoltà di ACSEL S.p.A. svolgere, previa comunicazione ad ATO-R, il Servizio anche in favore di soggetti terzi ovvero svolgere attività ulteriori che siano coerenti con il proprio oggetto sociale, anche per perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui al successivo articolo 11, e che non pregiudichino i presupposti dell'affidamento. Ove ATO-R verifichi che tali attività non siano compatibili con i presupposti dell'affidamento e/o con le previsioni del Piano d'Ambito, dovrà esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta.

8. Natura del Servizio

8.1. Il Servizio oggetto del presente Contratto è servizio pubblico

essenziale e pertanto quale attività di pubblico interesse, è sottoposto alla normativa vigente in materia e non può essere interrotto, sospeso o abbandonato, se non nei limiti consentiti dalla legge ovvero con provvedimento dell'autorità giudiziaria o di altra autorità amministrativa competente.

8.2. Il Servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. ACSEL S.p.A. è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

8.3. In caso di sciopero del personale vengono comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legislazione vigente. In caso di ingiustificato abbandono e/o sospensione del Servizio l'ATO-R può disporre le opportune misure per l'esecuzione del Servizio.

8.4. ACSEL S.p.A. è tenuta a segnalare sollecitamente all'ATO-R ed ai Conferenti qualsiasi interruzione o sospensione del Servizio, specificandone le ragioni nonché, sia pure in via preventiva, la durata.

8.5. E' fatto obbligo ad ACSEL S.P.A. di osservare e di far osservare, costantemente, ai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate dalle competenti autorità, che abbiano comunque attinenza con il Servizio da essa prestato.

9. Modalità operative di gestione

9.1. ACSEL S.p.A. ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati

livelli di efficacia ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto degli standard di qualità del Servizio come previsto dal successivo articolo 18 e delle prescrizioni stabilite nel Piano d'Ambito, nella delibera di affidamento e nella Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 21.

9.2. In particolare, ACSEL S.p.A. provvede alla gestione del Servizio ed alla manutenzione dell'Impianto, ove in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, con proprie attrezzature, mezzi e personale ovvero, qualora sussistano ragioni tecniche ed economiche, mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate o mediante soggetti terzi.

10. Obblighi di ACSEL S.P.A.

10.1. ACSEL S.p.A. nell'espletamento del Servizio si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e dai suoi eventuali allegati.

10.2. ACSEL S.p.A. si obbliga a svolgere il Servizio nel rispetto delle disposizioni autorizzative provinciali ed in generale delle disposizioni emanate dalle autorità competenti.

10.3. ACSEL S.P.A. si obbliga a mantenere funzionanti ed a mantenere gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei e tecnologicamente adeguati allo svolgimento del Servizio e alla tutela dell'ambiente.

10.4. ACSEL S.P.A. si obbliga a svolgere il Servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza che saranno definiti

di concerto con l'ATO-R conformemente alle previsioni del Piano d'Ambito, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento dell'efficienza e alla razionalizzazione del Servizio, al fine di contenerne i costi.

10.5. A tal fine ACSEL S.P.A. si impegna, inoltre, a fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l'economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione compilando, ove richiesto da ATO-R e in tal caso nei termini stabiliti, l'Elenco degli Indicatori di Controllo predisposto da ATO-R, come previsto dal successivo articolo 19.5.

10.6. ACSEL S.P.A. si obbliga a mantenere, per tutta la durata del Servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del Servizio.

10.7. ACSEL S.P.A. si obbliga a mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione ed a redigere il Piano Economico Finanziario ai sensi del successivo articolo 11;

10.8. ACSEL S.P.A., anche al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico del Servizio affidato, è obbligata a tenere contabilità separate per ciascuno degli eventuali ulteriori servizi ed attività erogati.

10.9. ACSEL S.P.A. è obbligata ad adempiere alle vigenti normative sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela del suolo dall'inquinamento e sulla qualità dell'aria in relazione agli usi possibili ed a osservare, nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di

ALLEGATO A

lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

10.10. ACSEL S.P.A. si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione.

10.11. ACSEL S.p.A. si impegna a riferire entro il primo semestre di ogni anno all'ATO-R, attraverso apposita Relazione di Rendicontazione, le caratteristiche del Servizio erogato in relazione a quanto previsto dal Piano d'Ambito e dal presente Contratto.

10.12. ACSEL S.p.A. si impegna, inoltre, a trasmettere ad ATO-R le Relazioni Semestrali da trasmettersi alla Provincia di Torino ai sensi dell'Autorizzazione, entro i termini ivi previsti.

10.13. ACSEL S.p.A. si impegna a trasmettere tempestivamente all'ATO-R, ai fini del controllo sul mantenimento delle condizioni di affidamento di cui al precedente articolo 2, lo Statuto ed ogni sua modifica nonché ogni atto adottato da ACSEL S.p.A. e/o dai propri soci disciplinante gli strumenti che assicurano a questi ultimi l'esercizio del controllo analogo previsto dalla vigente normativa.

10.14. ACSEL S.p.A. si obbliga a contribuire alle spese di funzionamento di ATO-R, qualora dalla stessa richiesto, versando un contributo nelle forme annualmente individuate dall'Assemblea di ATO-R.

11. Piano Economico Finanziario ed Equilibrio Economico Finanziario

11.1. ACSEL S.p.A. si impegna a trasmettere all'ATO-R, entro un mese dall'approvazione da parte di ACSEL S.p.A. medesima, ogni aggiornamento del piano economico finanziario dell'Impianto di cui all'Autorizzazione effettuato al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e post-gestione (di seguito, anche, il **Piano Economico Finanziario**)

11.2. Il Piano Economico Finanziario, predisposto da ACSEL S.p.A., deve contenere l'indicazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Impianto per l'intero arco di durata del presente Contratto (di seguito, anche, l'**Equilibrio Economico Finanziario**).

11.3. ACSEL S.p.A. dichiara e garantisce all'ATO-R che il Piano Economico Finanziario, è:

(a) redatto con diligenza ed in modo accurato, secondo criteri di oggettività e adeguatezza;

(b) fondato su assunzioni ragionevoli e sulle ipotesi tecnico-economiche più probabili;

(c) correttamente calcolato;

(d) predisposto applicando i principi contabili in modo omogeneo.

11.4. Il perseguimento dell'Equilibrio Economico Finanziario è assicurato dal Corrispettivo del Servizio di cui al successivo articolo 12 e dalla durata del presente Contratto di cui al precedente articolo 4.

11.5. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, sono individuati sulla base delle disposizioni di

legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, tenuto conto altresì di

quanto segue:

a) Modalità di finanziamento dell'Impianto

b) Quantitativi e flussi di rifiuti all'Impianto

ACSEL S.p.A. prende atto ed accetta che i quantitativi di rifiuti urbani che l'Impianto deve smaltire per la durata del presente Contratto ed i relativi flussi sono stabiliti da ATO-R nel Piano d'Ambito, tenendo conto delle politiche di riduzione dei quantitativi di rifiuti adottati nel territorio di pertinenza dei Conferenti, degli andamenti demografici registrati su tale territorio nonché sulla base delle previsioni di obiettivi di raccolta differenziata dei Conferenti.

c) Regime fiscale

La remunerazione di ACSEL S.p.A. è determinata tenendo conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di stipula del presente Contratto.

d) Quadro normativo vigente in materia, a livello comunitario, nazionale e regionale, concernente il settore dei servizi pubblici locali e della gestione dei rifiuti.

11.6. Qualora vengano modificate le originarie condizioni di contesto incidendo sull'Equilibrio Economico Finanziario, ACSEL S.p.A. deve porre in essere le necessarie azioni correttive, nel rispetto delle previsioni del presente Contratto, comunicandolo preventivamente all'ATO-R.

12. Corrispettivo del Servizio

12.1. Tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione

dell'Impianto nonché per la gestione del Servizio sono a carico di ACSEL S.p.A..

12.2. A ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue attività, ACSEL S.p.A. si rivale sui Conferenti con l'applicazione del Corrispettivo di Conferimento, che deve essere determinato nel rispetto dei criteri di cui all'Articolo 117 del D.lgs 267/200 e smi (di seguito, anche il **Corrispettivo di Conferimento**) e nei limiti del livello massimo individuato annualmente dall'ATO-R nel Piano d'Ambito (di seguito, anche la **Tariffa Massima di Smaltimento**).

12.3. In particolare il Corrispettivo di Conferimento deve essere determinato da ACSEL S.p.A. entro il mese di dicembre di ciascun anno solare, in relazione alle componenti essenziali del Servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere, per i beni strumentali e le relative dotazioni, nonché i rispettivi ammortamenti, alla quantità di rifiuti smaltiti, al Servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, agli accantonamenti da effettuare per la post-gestione dell'Impianto, in modo tale che ACSEL S.p.A. assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e l'Equilibrio Economico Finanziario di cui al precedente articolo 11.

12.4. ACSEL S.P.A. si impegna a trasmettere all'ATO-R, entro il 15 gennaio di ciascun anno solare, il Corrispettivo di Conferimento come sopra determinato, affinché la stessa possa verificare il rispetto della Tariffa Massima di Smaltimento.

13. Contributi commisurati al volume dell'attività e altre agevolazioni

13.1. In applicazione dell'articolo 16 commi 1 e 5 della L.R. n. 24/02, ACSEL S.p.A. si impegna a corrispondere, a partire dall'utilizzo della volumetria di cui all'Autorizzazione citata in premessa, un contributo pari ad 2,585 €/t sia al Comune di Mattie che al Comune di Susa, nonché a provvedere allo smaltimento gratuito dei rifiuti dal raccolti nel Comune di Mattie e della equivalente quantità raccolta nel Comune di Susa.

13.2. Sino a tale momento, ACSEL S.p.A. si impegna a corrispondere il contributo di cui al precedente comma per l'intero importo, pari ad 5,16 €/t, al Comune di Mattie nonché a provvedere allo smaltimento gratuito dei rifiuti dal raccolti nel Comune stesso.

CAPO II - Fase di post-gestione

14. Obblighi di ACSEL S.p.A.

14.1. Le Parti danno atto che per post-gestione intendono in termini temporali, ai sensi del D.lgs 36/2003, tutte le operazioni successive alla chiusura dell'Impianto.

14.2. A far data dalla chiusura dell'Impianto, ACSEL S.p.A. si impegna ad effettuare le attività di post-gestione dell'Impianto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dagli atti delle competenti autorità, restando responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali previsti dall'Autorizzazione.

14.3. In particolare, ACSEL S.p.A. deve assicurare la manutenzione, la sorveglianza e i controlli dell'Impianto fino a che le competenti autorità

non accertino che l'Impianto non comporta rischi per la salute e per l'ambiente. A tal fine ACSEL S.p.A. si obbliga a rispettare i piani di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo dell'Impianto e di ripristino ambientale del sito, approvati in sede autorizzativa, che devono essere comunicati ad ATO-R almeno sei mesi prima dell'esaurimento dell'Impianto.

14.4. ACSEL S.p.A. provvede alla post-gestione dell'Impianto, ove in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, con proprie attrezzature, mezzi e personale ovvero, qualora sussistano ragioni tecniche ed economiche, mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate o mediante soggetti terzi.

14.5. ACSEL S.p.A. si obbliga a trasmettere anche ad ATO-R le relazioni prescritte dall'Allegato H dell'Autorizzazione.

14.6. ACSEL S.p.A. è tenuto a segnalare sollecitamente all'ATO-R qualsiasi problematica ambientale dell'Impianto.

14.7. ACSEL S.p.A. si impegna a trasmettere all'ATO-R gli eventuali aggiornamenti del Piano Economico Finanziario dell'Impianto che saranno di volta in volta effettuati nella fase di post-gestione.

14.8. ACSEL S.p.A. si obbliga ad effettuare gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa, come disposto nel successivo articolo 16.

14.9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

15. Eventuali attività ulteriori durante la post-gestione

15.1. Ove consentito dalla legge, è facoltà di ACSEL S.p.A. svolgere, previa comunicazione ad ATO-R, attività ulteriori che siano coerenti con il proprio oggetto sociale, anche per perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui all'articolo 11 del Contratto di Servizio, e che non pregiudichino i presupposti dell'affidamento. Ove ATO-R verifichi che tali attività non siano compatibili con i presupposti dell'affidamento e/o con le previsioni del Piano d'Ambito, dovrà esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta.

16. Accantonamenti per le attività di post-gestione

16.1. ACSEL S.p.A. si obbliga ad effettuare, a partire dalla fase di gestione, gli accantonamenti previsti dalla vigente normativa per le attività di gestione post-operativa dell'Impianto.

16.2. In particolare, ACSEL S.p.A. si obbliga ad accantonare le quote, nella misura determinata dal Piano Economico Finanziario, su una apposita voce del proprio bilancio a destinazione vincolata. Delle quote così accantonate ACSEL S.p.A. dovrà fornire rendicontazione ad ATO-R nella Relazione di Rendicontazione di cui al successivo articolo 18.3.

16.3. ATO-R avrà comunque facoltà di verificare in ogni momento gli accantonamenti effettuati da ACSEL S.p.A. e la loro corrispondenza agli importi previsti dal Piano Economico Finanziario o a successiva perizia asseverata comunicata ad ATO-R. L'insufficiente accantonamento rispetto alle previsioni del Piano Economico Finanziario o alla perizia asseverata verrà considerato caso di grave

inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 23.3.

16.4. Le somme così progressivamente accantonate potranno essere utilizzate da ACSEL S.p.A., per la propria gestione ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ACSEL S.p.A. dovranno annualmente esprimere ad ATO-R certificazione di congruità sugli accantonamenti di anno in anno effettuati dalla società e sulle modalità della loro gestione e utilizzo.

16.5. A tal fine, ACSEL S.p.A. dichiara sin d'ora che il Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 11 del presente Contratto è stato redatto tenendo conto degli accantonamenti di cui sopra.

16.6. Nei casi di cessazione anticipata di cui agli articoli 22,23 e 24 del presente Contratto, ACSEL S.p.A. si obbliga a trasferire al diverso soggetto che dovesse essere individuato quale affidatario della gestione dell'Impianto e/o del Servizio i fondi accantonati ai sensi della presente disposizione.

CAPO III - Controlli

17. Attività di controllo

17.1. Il controllo esercitato da ATO-R ha ad oggetto il Servizio e l'attività di ACSEL S.p.A., al fine di verificare:

- il mantenimento delle condizioni di affidamento, di cui al precedente articolo 2;
- la regolare esecuzione del Servizio;
- la corretta applicazione della Tariffa Massima di Smaltimento;
- il raggiungimento degli obiettivi e livelli del Servizio previsti dal Piano d'Ambito;

- il rispetto degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate;
- l'andamento economico-finanziario e tecnico della gestione e post-gestione;
- la regolare effettuazione degli accantonamenti come previsto dal precedente articolo 16, a partire dalla fase di gestione;
- il corretto utilizzo dei fondi accantonati;
- nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito e del presente Contratto.

18. Strumenti di controllo

18.1. Il controllo di cui al precedente articolo 17 si esplica attraverso:

- la trasmissione, ai sensi del precedente articolo 10.13, dello Statuto e di ogni sua modifica nonché ogni atto adottato da ACSEL S.p.A. e/o dai propri soci disciplinante gli strumenti che assicurano a questi ultimi l'esercizio del controllo analogo previsto dalla vigente normativa.
- la certificazione del bilancio di esercizio,
- la trasmissione del Piano Economico Finanziario,
- la trasmissione della Relazione di Rendicontazione,
- la compilazione dell'Elenco degli Indicatori di Controllo, ove richiesti.
- la trasmissione annuale della certificazione di congruità sugli accantonamenti, ai sensi del precedente articolo 16.4.

18.2. ACSEL S.p.A. si impegna a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata da comunicarsi

all'ATO-R.

18.3. ACSEL S.p.A. si impegna a riferire, entro il primo semestre di ogni anno, attraverso apposita Relazione di Rendicontazione, le caratteristiche del Servizio erogato in relazione a quanto previsto dal Piano d'Ambito, il miglioramento o meno dell'efficienza del Servizio in relazione agli investimenti attraverso la riduzione dei costi.

18.4. Tale miglioramento viene verificato prendendo in esame:

- l'andamento dei costi operativi totali;
- il raggiungimento degli obiettivi e livelli del Servizio previsti;
- i volumi di Servizio effettivamente erogati.

18.5. A tali fini ACSEL S.p.A., ove richiesto da ATO-R, si impegna a compilare ed a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, l'Elenco degli Indicatori di Controllo predisposto da ATO-R, unitamente alla Scheda Tecnica dell'Impianto, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l'economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione e post-gestione.

19. Comunicazione dati sul Servizio

19.1. ACSEL S.p.A. si impegna a fornire ad ATO-R tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del Servizio e necessari al controllo sull'esecuzione del presente Contratto.

19.2. ACSEL S.p.A. prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione ad ATO-R di tutti i piani e/o documenti che la medesima è tenuta ad adottare ai sensi del presente Contratto.

20. Documento di Valutazione dei Rischi

20.1. Entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, ACSEL S.p.A. trasmette ad ATO-R il proprio Documento di Valutazione dei Rischi, comprendente anche il Piano di Emergenza, ottemperando a tutti gli obblighi imposti in materia dalla vigente normativa.

21. Regolamento di Servizio

21.1. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, ACSEL S.p.A. trasmette ad ATO-R il proprio Regolamento di Servizio.

CAPO IV – Cessazione anticipata del presente Contratto

22. Estinzione del rapporto

22.1. Il rapporto disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del periodo di durata contrattuale, per i seguenti motivi:

a) fallimento di ACSEL S.p.A. o ammissione ad altre procedure concorsuali;

b) scioglimento di ACSEL S.p.A.;

c) risoluzione per inadempimento;

d) risoluzione per impossibilità sopravvenuta, dovuta al verificarsi delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, come disciplinate dal Codice Civile;

e) risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o impossibilità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

22.2. ACSEL S.p.A., ove intervengano una delle suddette cause di estinzione, deve garantire la continuità del Servizio fino alla data di assunzione del Servizio medesimo da parte di un nuovo gestore.

23. Inadempimento

23.1. Fatte salve le norme che seguono, le fattispecie di inadempimento di ACSEL S.p.A. sono regolate dal Codice Civile.

23.2. Qualora si rilevi un inadempimento contrattuale, ATO-R provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione a ACSEL S.p.A., il termine per adempiere ovvero la possibilità di fornire controdeduzioni scritte.

23.3. In caso di grave inadempimento e che sia tale da giustificare la risoluzione del presente Contratto, tale inadempimento è contestato per iscritto a ACSEL S.p.A., con diffida e fissazione di un congruo termine per adempiere.

23.4. Qualora l'inadempimento di cui al precedente comma 23.2 di ACSEL S.p.A. non sia stato eliminato, ovvero nessuna comunicazione sia giunta in merito da parte di ACSEL S.p.A., è facoltà di ATO-R risolvere il presente Contratto oppure applicare a ACSEL S.p.A. una penale nella misura massima di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

23.5. Decorsi sessanta giorni senza che l'impedimento previsto dal comma 23.3 venga rimosso, gli effetti del presente Contratto, per quanto riguarda la fase di smaltimento, cessano di diritto, fatta salva diversa determinazione delle parti.

23.6. Qualora, per ragioni non imputabili a ACSEL S.p.A., ovvero per l'esigenza di adeguare l'Impianto a prescrizioni normative o regolamentari, non sia possibile dar corso temporaneamente all'attività di smaltimento, ACSEL S.p.A. non è ritenuta inadempiente e responsabile dei costi di smaltimento che devono essere sopportati per

accedere ad impianti di smaltimento o discariche gestite da terzi.

24. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

24.1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 23, in caso di inadempimento particolarmente grave di ACSEL S.p.A. e qualora non ricorrano circostanze eccezionali e/o vengano compromesse la continuità del Servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica oppure il Servizio venga eseguito parzialmente, ATO-R può prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio di ACSEL S.p.A. , compresa la provvisoria sostituzione del medesimo.

24.2. La sostituzione di ACSEL S.p.A. nei casi previsti in precedenza, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale ATO-R contesta ad ACSEL S.p.A. l'inadempienza riscontrata, intimandole di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

24.3. ACSEL S.p.A. resta responsabile per le conseguenti maggiori spese che si dovessero rendere necessarie.

25. Revoca per motivi di pubblico interesse

25.1. ATO-R ha facoltà di revocare l'affidamento di cui al presente Contratto per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi. In tali casi ATO-R fa quanto di propria competenza affinché ad ACSEL S.P.A. venga riconosciuto il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti.

26. Responsabilità ed assicurazioni

26.1. ACSEL S.p.A. assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello

svolgimento del Servizio sia in fase di gestione che di post-gestione, mantenendo indenne l'ATO-R ed i Comuni interessati da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

26.2. ACSEL S.p.A., provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per responsabilità civile presso primaria compagnia.

27. Controversie

27.1. Per ogni controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione del presente Contratto è competente il Foro di Torino.

28. Spese

28.1. Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di ACSEL S.p.A..

29. Registrazione

29.1. Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

30. Tutela dei dati personali

30.1. Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

